

**OGGETTO: INAIL - PER IL 2016 LA MISURA DELLA RIDUZIONE PERCENTUALE DEI PREMI E DEI CONTRIBUTI È PARI AL 16,61%**

Come noto (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 8/2015, n. 10 e n. 3 del 2014), l'art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013 ha previsto che, con effetto dall'1 gennaio 2014, con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Il decreto 30/09/15 (pubblicato sulla G.U. 9 dicembre 2015, n. 286), pertanto, ha stabilito che, **per l'anno 2016, "la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (...) da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione" è pari al 16,61 %** (nel 2015 è stata del 15,38 %).